

N. 9642 del Repertorio - N. 7205 della Raccolta
COMPRAVENDITA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di agosto
(31/8/2012)

Registrato ad Augusta
19/09/2012
N. 926 Serie
Atti
Esatto €

In Augusta nel mio studio

Avanti a me Dott. GIAMBATTISTA COLTRARO Notaio in Augusta,
con studio in via Principe Umberto n.112, iscritto al Collegio
Notarile del Distretto di Siracusa,

SONO PRESENTI I SIGNORI

AUSILIO Michele, imprenditore agricolo, nato a Vizzini (CT) il
1 gennaio 1974, e residente in Vizzini (CT), via Petrarca n.
13, codice fiscale SLA MHL 74A01 M100V, il quale dichiara di
essere coniugato in regime di separazione dei beni;

CARCIONE Antonino, imprenditore agricolo, nato a Tortorici
(ME) il 2 maggio 1969, e residente in Carlentini (SR), Via
Pancali, codice fiscale CRC NNN 69E02 L308S, il quale dichiara
di essere coniugato in separazione dei beni.

Io notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti i
quali:

CONVENGONO E STIPULANO

ART. 1 Il signor AUSILIO Michele, ai sensi e per gli effetti
dell'ultimo comma dell'articolo 1488 del codice civile, e
dunque a rischio e pericolo del compratore, vende e
trasferisce al signor CARCIONE Antonino, il quale accetta ed
acquista, la piena proprietà dei seguenti stacchi di terreno,
e precisamente:

- stacco di terreno agricolo, incolto ed in cattivo stato di
manutenzione, sito nel Comune di Carlentini, Contrada Ceuso,
esteso nell'insieme metri quadrati 105.299
(centocinquemiladuecentonovantanove), confinante con strada
provinciale Ferla-Buccheri, con proprietà acquedotto comunale
e con proprietà Enel.

Nel catasto terreni del comune di Carlentini al foglio 75,
part.lla 25 di ettari 10 are 52 centiare 99, con redditi
dominicale di euro 108,76 ed agrario 27,19;

- stacco di terreno agricolo, incolto ed in cattivo stato di
manutenzione, sito nel Comune di Carlentini, Contrada Piana
dei Monaci, esteso nell'insieme metri quadrati 40.081
(quarantamilaottantuno), confinante con proprietà Busi, con
proprietà comunale e con proprietà Di Falco.

Nel catasto terreni del comune di Carlentini:

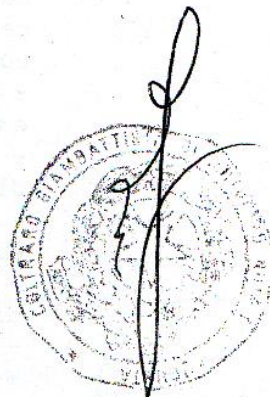
- foglio 65, part.lla 45 di are 46 centiare 13, con redditi
dominicale di euro 10,72 ed agrario 2,14;

- foglio 65, part.lla 48 di ettari 3 are 54 centiare 68, con
redditi dominicale di euro 82,43 ed agrario 16,49;

- stacco di terreno agricolo, incolto ed in cattivo stato di
manutenzione, sito nel Comune di Carlentini, Contrada
Cannellazza, esteso nell'insieme metri quadrati 46.291
(quarantaseimiladuecentonovantuno), confinante con strada
provinciale Francofonte, con proprietà Sgroi e con proprietà
Astone.

Nel catasto terreni del comune di Carlentini foglio 36,
particella 95, estesa ettari 4, are 62 e centiare 91, con
redditi dominicale di euro 95,63 ed agrario di euro 16,74;

- stacco di terreno agricolo, incolto ed in cattivo stato di
manutenzione, sito nel Comune di Carlentini, Contrada
Pannella, esteso nell'insieme metri quadrati 237.227
(duecentotrentasettemiladuecentoventisette), confinante con
Passo Augusta, società Piano Torre S.a.s. e con proprietà Del



Popolo.

Nel catasto terreni del comune di Carlentini foglio 35:

- part.lla 22 di are 7 centiare 11, con redditi dominicale di euro 1,65 ed agrario di euro 0,33;
- part.lla 44 di are 70 centiare 51, con redditi dominicale di euro 4,01 ed agrario di euro 1,09;
- part.lla 43 di are 28 centiare 50, con redditi dominicale di euro 7,36 ed agrario di euro 1,47;
- part.lla 66 di ettari 5, are 05 centiare 54, con redditi dominicale di euro 104,44 ed agrario di euro 18,28;
- part.lla 188 di ettari 1, con redditi dominicale di euro 20,66 ed agrario di euro 3,62;
- part.lla 189 di ettari 1 are 10 centiare 60, con redditi dominicale di euro 22,85 ed agrario di euro 4,00;
- part.lla 64, porz AA, di are 10, con redditi dominicale di euro 5,68 ed agrario di euro 3,87 e Porz AB di are 52 e centiare 35, con redditi dominicale di euro 5,41 ed agrario di euro 1,35;
- part.lla 90 di are 46 centiare 38, con redditi dominicale di euro 112,58 ed agrario di euro 67,07;
- part.lla 249 di are 12 centiare 40, con redditi dominicale di euro 2,56 ed agrario di euro 0,45;
- part.lla 248 di ettari 2, are 58, con redditi dominicale di euro 53,30 ed agrario di euro 9,33;
- part.lla 196 di are 82 centiare 52, con redditi dominicale di euro 4,69 ed agrario di euro 1,28;
- part.lla 12, Porz AA, di are 82 e centiare 09, con redditi dominicale di euro 4,66 ed agrario di euro 1,27 e Porz AB, di are 16 e centiare 12, con redditi dominicale di euro 3,33 ed agrario di euro 0,58;
- part.lla 24, Porz AA, di ettari 1 are 40, con redditi dominicale di euro 7,95 ed agrario di euro 2,17 e Porz AB, di are 45 e centiare 17, con redditi dominicale di euro 198,29 ed agrario di euro 65,32;
- part.lla 70, Porz AA, di are 75 e centiare 68, con redditi dominicale di euro 4,30 ed agrario di euro 1,17 e Porz AB, di are 20 e centiare 57, con redditi dominicale di euro 4,25 ed agrario di euro 0,74;
- part.lla 127 di are 48 centiare 12, con redditi dominicale di euro 2,73 ed agrario di euro 0,75;
- part.lla 71 di ettari 3 are 14 centiare 32, con redditi dominicale di euro 17,86 ed agrario di euro 4,87;
- part.lla 23 di are 56 centiare 78, con redditi dominicale di euro 158,35 ed agrario di euro 82,11;
- part.lla 25 di are 27 centiare 12, con redditi dominicale di euro 98,04 ed agrario di euro 39,22;
- part.lla 27 di are 07 centiare 33, con redditi dominicale di euro 3,03 ed agrario di euro 0,68;
- part.lla 162 di are 13 centiare 50, con redditi dominicale di euro 2,09 ed agrario di euro 0,49;
- part.lla 131 Porz AA di are 13 centiare 60, con redditi dominicale di euro 2,11 ed agrario di euro 5,27 e Porz AB di are 88 centiare 40, con redditi dominicale di euro 214,58 ed agrario di euro 127,83;
- part.lla 236 di are 57 centiare 04, con redditi dominicale di euro 5,89 ed agrario di euro 1,47;
- stacco di terreno agricolo, incolto ed in cattivo stato di manutenzione, sito nel Comune di Carlentini, Contrada Commentazzo, esteso nell'insieme metri quadrati 93.703 (novantatremilasettecentotre), confinante con Strada

Carlentini Villasmundo, con proprietà Franco e proprietà Malignaggi.

Nel catasto terreni del comune di Carlentini foglio 40:

- part.lla 48 di are 14 centiare 40, con redditi dominicale di euro 5,95 ed agrario di euro 1,34;
- part.lla 49 di are 35 centiare 66, con redditi dominicale di euro 2,03 ed agrario di euro 0,55;
- part.lla 45 Porz AA, di ettari 3 are 61 centiare 48, con redditi dominicale di euro 20,54 ed agrario di euro 5,60 e Porz AB, di are 12 e centiare 32, con redditi dominicale di euro 2,55 ed agrario di euro 0,45;
- part.lla 10 di are 13 centiare 47, con redditi dominicale di euro 2,78 ed agrario di euro 0,49;
- part.lla 54 di are 86 centiare 20, con redditi dominicale di euro 4,90 ed agrario di euro 1,34;
- part.lla 59 di ettari 1 are 36 centiare 75, con redditi dominicale di euro 31,78 ed agrario di euro 6,36;
- part.lla 46 di are 85 centiare 38, con redditi dominicale di euro 4,85 ed agrario di euro 1,32;
- part.lla 8 di are 5 centiare 15, con redditi dominicale di euro 5,85 ed agrario di euro 1,73;
- part.lla 24 di ettari 1 are 86 centiare 22, con redditi dominicale di euro 105,79 ed agrario di euro 24,04;
- stacco di terreno agricolo, incolto ed in cattivo stato di manutenzione, sito nel Comune di Carlentini, Contrada Pancali, esteso nell'insieme metri quadrati 100.113 (centomilacentotredici), confinante con Casa di Riposo Padre Sortino, con proprietà Nocita e con Schepis.

Nel catasto terreni del comune di Carlentini foglio 38:

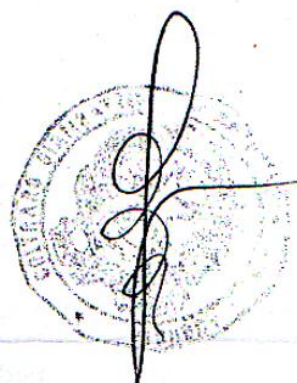
- part.lla 58 di ettari 2 are 15 centiare 60, con redditi dominicale di euro 33,40 ed agrario di euro 7,79;
- part.lla 116 di ettari 2 are 13 centiare 09, con redditi dominicale di euro 12,11 ed agrario di euro 3,30;
- part.lla 31 di ettari 3 are 30, con redditi dominicale di euro 18,75 ed agrario di euro 5,11;
- part.lla 36 di ettari 2 are 42 centiare 44, con redditi dominicale di euro 56,34 ed agrario di euro 11,27;
- stacco di terreno agricolo, incolto ed in cattivo stato di manutenzione, sito nel Comune di Carlentini, Contrada Mannella, esteso nell'insieme metri quadrati 76.126 (settantaseimilacentoventisei), confinante con Lazzara, con Turco e con Salerno.

Nel catasto terreni del comune di Carlentini foglio 28:

- part.lla 118 di ettari 1 are 89 centiare 41, con redditi dominicale di euro 19,56 ed agrario di euro 4,89;
- part.lla 117 di ettari 2 are 24 centiare 10, con redditi dominicale di euro 23,15 ed agrario di euro 5,79;
- part.lla 298 Porz AA di are 20, con redditi dominicale di euro 8,26 ed agrario di euro 1,86 e Porz AA di ettari 3 are 10 e centiare 66, con redditi dominicale di euro 32,09 ed agrario di euro 8,02;
- stacco di terreno agricolo, incolto ed in cattivo stato di manutenzione, sito nel Comune di Carlentini, Contrada Mannella, esteso nell'insieme metri quadrati 4.406 (quattromilaquattrocentosei), confinante con con Lazzara, con Turco e con Salerno.

Nel catasto terreni del comune di Carlentini foglio 27:

- part.lla 276 di are 32 centiare 16, con redditi dominicale di euro 7,47 ed agrario di euro 1,49;
- part.lla 678 di are 11 centiare 90, con redditi dominicale



di euro 2,77 ed agrario di euro 0,55;

- lo stacco di terreno agricolo sito nel Comune di Augusta, Contrada Passo Augusta, esteso nell'insieme metri quadrati 114.780 (centoquattordicimilasettecentottanta), confinante con Porazzito, con Modica e con Lo Presti.

Nel catasto terreni del comune di Augusta foglio 11:

- part.lla 33 porz.AB di are 40 centiare.00, di classe AGR.3, con redditi dominicale di euro 133,25 ed agrario 49,58; porz.AA di are 24.centiare 82, di classe SEM3, con redditi dominicale di euro 10,25 ed agrario euro 2,18;
- part.lla 72 porz.AA di are 06.centiare 60, di classe PASC.U ARB, con redditi dominicale di euro 1,36 ed agrario 0,24; porz.AB di are 23.centiare 40, di classe AGR.3, con redditi dominicale di euro 58,61 ed agrario 29,00;
- part.lla 98 di are 23.centiare 80, di classe AGR.3, con redditi dominicale di euro 59,61 ed agrario 29,50;
- part.lla 97 porz.AA di are 03 centiare 00, di classe SEM.3, con redditi dominicale di euro 1,24 ed agrario 0,26; porz.AB di are 50.centiare 00, di classe AGR.3, con redditi dominicale di euro 166,56 ed agrario 61,97;
- part.lla 99 di are 68.centiare 80, di classe AGR.2, con redditi dominicale di euro 365,98 ed agrario 92,38;
- part.lla 102 porz.AA di are 60.centiare 47, di classe PASC.1, con redditi dominicale di euro 10,93 ed agrario 2,50; porz.AB di are 12.centiare 33, di classe SEM.3, con redditi dominicale di euro 5,09 ed agrario 1,08;
- part.lla 103 di are 21.centiare 40, di classe AGR.3, con redditi dominicale di euro 53,60 ed agrario 26,53;
- part.lla 125 di are 09.centiare 13, di classe AGR.3, con redditi dominicale di euro 22,87 ed agrario 11,32;
- part.lla 106 di are 14.centiare 90, di classe AGR.3, con redditi dominicale di euro 37,32 ed agrario 18,47;
- part.lla 122 di are 17.centiare 80, di classe PASC.U ARB, con redditi dominicale di euro 3,68 ed agrario 0,64;
- part.lla 101 di are 29.centiare 60, di classe AGR.3, con redditi dominicale di euro 74,14 ed agrario 36,69;
- part.lla 120 di are 09.centiare 20, di classe SEM.3, con redditi dominicale di euro 3,80 ed agrario 0,81
- part.lla 37 di are 23.centiare 00, di classe AGR.3, con redditi dominicale di euro 57,61 ed agrario 28,51
- part.lla 118 di are 46.centiare 40, di classe SEM.3, con redditi dominicale di euro 19,17 ed agrario 4,07
- part.lla 100 di are 40.centiare 00, di classe PASC.1, con redditi dominicale di euro 7,23 ed agrario 1,65
- part.lla 121 di are 13.centiare 30, di classe PASC.1, con redditi dominicale di euro 2,40 ed agrario 0,55
- part.lla 39 di ettari 2.are 40.centiare 91, di classe SEM.3 ARBOR, con redditi dominicale di euro 143,08 ed agrario 24,88
- part.lla 14 di are 18.centiare 68, di classe SEM.3 ARBOR, con redditi dominicale di euro 11,09 ed agrario 1,93
- part.lla 44 di ettari 1.are 42.centiare 44, di classe SEM.3, con redditi dominicale di euro 58,85 ed agrario 12,51
- part.lla 109 porz.AA di are 25.centiare 85, di classe PASC.1, con redditi dominicale di euro 4,67 ed agrario 1,07; porz.AB di are 06.centiare 95, di classe PASC.U ARB, con redditi dominicale di euro 1,44 ed agrario 0,25
- part.lla 71 porz.AA di are 60.centiare 00, di classe PASC.U ARB, con redditi dominicale di euro 12,39 ed agrario 2,17
- porz.AB di are 23.centiare 20, di classe PASC.1, con redditi dominicale di euro 4,19 ed agrario 0,96

- part.lla 104 di are 06.centiare 22, di classe AGR.3, con redditi dominicale di euro 20,72 ed agrario 7,71
- part.lla 119 di are 12.centiare 80, di classe AGR.3, con redditi dominicale di euro 32,06 ed agrario 15,87
- lo stacco di terreno agricolo sito nel Comune di Melilli, Contrada Porazzito, esteso nell'insieme metri quadrti 399.823 (trecentonovantanovemilaottocentoventitre), confinante con strada Villasmundo-Agnone, con società Piano Torre S.a.s. e con Nigro.

Nel catasto terreni del comune di Melilli al foglio 1:

- part.lla 229 Porz AA, di ettari 4 are 03, con redditi dominicale di euro 124,88 ed agrario di euro 31,22 e Porz AB di ettari 1 are 13 centiare 80, con redditi dominicale di euro 14,69 ed agrario di euro 3,53;
- part.lla 102 Porz AA, di ettari 10 are 04, con redditi dominicale di euro 311,11 ed agrario di euro 77,78 e Porz AB di are 87 centiare 20, con redditi dominicale di euro 11,26 ed agrario di euro 2,70;
- part.lla 434 di ettari 4 are 45 centiare 38, con redditi dominicale di euro 57,50 ed agrario di euro 13,80;
- part.lla 435 Porz AA, di are 04 e centiare 73, con redditi dominicale di euro 1,47 ed agrario di euro 0,37 e Porz AB di are 18, con redditi dominicale di euro 2,32 ed agrario di euro 0,56;
- part.lla 438 di are 7 centiare 52, con redditi dominicale di euro 3,11 ed agrario di euro 0,97;
- part.lla 439 di are 13 centiare 76, con redditi dominicale di euro 5,69 ed agrario di euro 1,78;
- part.lla 440 di ettari 1 are 97 centiare 15, con redditi dominicale di euro 35,64 ed agrario di euro 8,15;
- part.lla 447 di are 17 centiare 44, con redditi dominicale di euro 5,40 ed agrario di euro 1,35;
- part.lla 445 Porz AA, di are 04 e centiare 62, con redditi dominicale di euro 2,27 ed agrario di euro 0,48 e Porz AB di are 38, con redditi dominicale di euro 8,83 ed agrario di euro 1,77;
- part.lla 448 di are 29 centiare 66, con redditi dominicale di euro 9,19 ed agrario di euro 2,30;
- part.lla 34 Porz AA, di ettari 3 are 86 e centiare 85, con redditi dominicale di euro 119,87 ed agrario di euro 29,97, Porz AB di are 41 e centiare 13, con redditi dominicale di euro 25,49 ed agrario di euro 16,99, Porz AB di are 41 e centiare 13, con redditi dominicale di euro 25,49 ed agrario di euro 16,99, Porz AC di ettari 1 are 43 e centiare 02, con redditi dominicale di euro 33,24 ed agrario di euro 6,65;
- part.lla 449 di ettari 8 are 34 centiare 03, con redditi dominicale di euro 193,83 ed agrario di euro 38,77;
- part.lla 450 di are 6 centiare 16, con redditi dominicale di euro 0,80 ed agrario di euro 0,19;
- part.lla 451 di ettari 1 are 89 centiare 11, con redditi dominicale di euro 14,65 ed agrario di euro 3,91;
- part.lla 452 di are 5 centiare 67, con redditi dominicale di euro 2,34 ed agrario di euro 0,73;
- part.lla 94 di are 5 centiare 24, con redditi dominicale di euro 0,05 ed agrario di euro 0,03;
- part.lla 14 di are 2 centiare 76.

ART. 2 La vendita è consentita ed accettata con ogni accessione, accessorio, dipendenza, pertinenza, servitù attiva e passiva esistente o nascente dalla legge, dalla situazione dei luoghi, nello stato di fatto e di diritto in cui quanto

venduto in atto si trova e così come pervenuto alla parte venditrice.

Fermo restando le garanzie per l'evizione derivante da fatto proprio del venditore.

ART. 3 I comparenti ai sensi dell'art. 36 comma 22 del D.L. 4/7/2006 n. 223 e successive modifiche, consapevoli delle conseguenze penali per le dichiarazioni false di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dichiarano:

- di non essersi avvalsi delle prestazioni professionali di un mediatore immobiliare;

- che il prezzo della superiore vendita è stato di comune accordo tra loro, convenuto, a corpo e non a misura, in complessivi Euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero) sono stati già versati alla parte venditrice in data antecedente al 4/7/2006, con mezzi regolari di pagamento e non soggetti, a norma del comma 49 dell'art.1 della legge 27/12/2006 n.296, alle prescrizioni di cui al comma 22 dell'art.35 del D.L. 223/2006 sopra citato. La parte venditrice di detta quota prezzo ne rilascia quietanza.

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 497 dell'articolo unico della Legge 23/12/2005 n.266, su mia richiesta le parti dichiarano che il prezzo di cui sopra è l'effettivo corrispettivo pattuito.

ART. 4 La parte venditrice dichiara e garantisce, sotto la sua responsabilità, che quanto venduto è di sua esclusiva proprietà e nella sua piena disponibilità, franco e libero da pesi, diritti di terzi, imposte e tasse arretrate a qualsiasi titolo dovute, diritti di prelazione agraria, formalità ipotecarie comunque pregiudizievoli, in alcun modo promesso o vincolato a favore di terzi e così lo trasferisce alla parte acquirente immettendola nel possesso giuridico, e surrogandola in ogni effetto diritto azione o ragione a lei in precedenza spettante, i cui patti e condizioni qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente trascritti, ad eccezione delle trascrizioni e formalità pregiudizievoli, che la parte acquirente dichiara di ben conoscere, accettando quanto venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a proprio rischio e pericolo.

ART. 5 La parte venditrice rinunzia all'ipoteca legale ed autorizza la trascrizione del presente atto esonerando da ogni responsabilità al riguardo il Conservatore dei Registri Immobiliari di Siracusa.

ART. 6 La parte venditrice, ai sensi dell'art.40 della L.28/2/1985 n.47 e successive modifiche, consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni false di cui all'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, dichiara che:

- lo stacco di terreno sito nel comune di Augusta, oggetto della presente vendita, ricade in zona "E/1 - Denominazione Agricolo", come risulta dal certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Augusta in data 1 marzo 2012, protocollo n.12968, che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- lo stacco di terreno sito nel comune di Melilli, oggetto della presente vendita, ricade in zona "E - Agricola", come risulta dal certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Melilli in data 6 marzo 2012, protocollo n.4663, che si allega al presente atto sotto la lettera "B";

- lo stacco di terreno sito nel comune di Carlentini, oggetto della presente vendita, ricade in zona "E - Verde, Agricolo",

come risulta dal certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Carlentini in data 7 maggio 2012, protocollo n.6003, che si allega al presente atto sotto la lettera "C";

- che dalla data del rilascio dei relativi certificati di destinazione urbanistica sopra allegati, ad oggi non sono intervenuti mutamenti negli strumenti urbanistici, nè sono state notificate o trascritte ordinanze sindacali e che lo stesso non è soggetto al vincolo di cui alla legge 29/10/1993 n.428, non essendo stato percorso dal fuoco negli ultimi quindici anni.

ART. 7 Le spese del presente atto relative e conseguenziali sono a carico della parte acquirente la quale invoca le agevolazioni fiscali relative alla piccola proprietà contadina, di cui alla Legge 26 febbraio 2010 n.25, e successive modificazioni, dichiarando in tal senso di possedere i requisiti previsti dalla citata normativa.

Richiesto io Notaio ricevo quest'atto da me letto, con gli allegati, ai comparenti i quali lo approvano.

Quest'atto è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio, su sedici pagine e quanto fin qui di questa diciassettesima di cinque fogli, sottoscritto alle ore tredici e trenta minuti

F.to Ausilio Michele - Carcione Antonino

Coltraro Giambattista notaio

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge

Augusta li 04/09/2014



Allegato **A**
 N. **3649** del Repertorio
 N. **4905** della Raccolta



COMUNE DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA

UFFICIO TECNICO COMUNALE

IV Settore Urbanistica



CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

VISTA l'istanza del Sig. **CARCIONE Antonino**, pervenuta al protocollo generale di questo Comune il **29/02/2012**, registrata al n° **12583**, tendente ad ottenere un certificato attestante la destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. del Comune di Augusta del terreno ubicato in Contrada Passo di Augusta in catasto al foglio n° **11** part.lla n° **33-72-98-97-99-102-103-125-106-122-101-120-37-118-100-121-39-14-102-44-109-71-104-119**;

VISTI gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

che il terreno ubicato in Contrada Passo di Augusta in catasto al foglio n° **11** part.lla n° **33-72-98-97-99-102-103-125-106-122-101-120-37-118-100-121-39-14-102-44-109-71-104-119**, nel P.R.G. vigente "CALANDRA" di questo Comune, approvato con Decreto Assessoriale n° **171** del **17/10/1975**, ricade in ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "E/1" - "DENOMINAZIONE "AGRICOLA", disciplinata dai seguenti articoli **23** e **34** delle norme di attuazione che di seguito si trascrivono:

Art. 23

Tutte le zone contraddistinte con simboli letterali che inizia no in parte con la lettera "E", comprendono aree tuttora utilizzate - almeno in parte - per le attività primarie e che per esigenze produttive o ecologiche è opportuno riservare ad esse o trasformare per altri usi (fondamentalmente edilizia stagionale, tempo libero e turismo) con le opportune cautele gradualità temporale e di conservazione almeno parziale dell'ambiente naturale.

Fra esse le sottozone contraddistinte col simbolo "E/1" riguardano le parti di territorio che si ritiene opportuno conservare in toto alle attività primarie di tipo agricolo e ortofloro-frutticolo, e alla zootecnia

In esse pertanto è consentita soltanto l'edificazione di fabbricati e manufatti rurali per l'alloggio dei lavoratori del settore per la coltivazione, immagazzinamento, commerciabilizzazione, e trasformazione dei prodotti del suolo, nonché per il ricovero e l'allevamento del bestiame e per le lavorazioni lattiero-casearie. Possono essere consentiti anche gli impianti per la macellazione e la lavorazione delle carni e dei sottoprodotti della macellazione.

Sono consentite infine anche le case per la villeggiatura o per la fine settimana, purché contenute entro un indice di fabbricazione pari a $0,03 \text{ m}^3/\text{m}^2$; e le attrezzature stradali per il traffico motorizzato.

L'edificazione è autorizzata per singoli edifici con una densità residenziale territoriale e fondiaria non superiore allo 0,03. nella cubatura ammessa non vanno computati i volumi accessori né quelli delle attrezzature per la produttività primaria e secondaria. In ogni caso però l'indice di copertura non potrà superare lo 0,20.

I fabbricati potranno avere non più di due piani con un'altezza massima consentita di m. 7,50 in totale.

La tipologia edilizia è libera; non potranno sorgere sul confine di proprietà. Dovranno invece distaccarsi di almeno 5,00 m. da essi.

I nuovi fabbricati non potranno sorgere nelle fasce di rispetto stradale prescritte dal D.M. 1/4/1968 dei LL.PP., anche se non indicate nelle tavole del P.R.G.

I fabbricati per le attività fortemente maleodoranti (come impianti per la pollicoltura, lavorazione dei rifiuti, lavorazione dei sottoprodotti della macellazione, ecc.) non potranno sorgere a meno di 500 m. dalle strade statali e provinciali, e a meno di 1.000 metri dalle zone A, B e C di urbanizzazione permanente.

E' consentita la demolizione di edifici esistenti e la loro ricostruzione con pari volume.

Le aree "E/1" comprese nel territorio a sud della S.P. n. 3 e ad occidente delle zone B dell'abitato di Augusta, e già facenti parte delle zone industriali e portuali stralciate dal P.R.G. col D.A. di approvazione n. 172/71 della Regione Siciliana potranno avere diversa destinazione d'uso negli eventuali piani particolareggiati che redigerà il Comune nel rispetto del piano regolatore del Consorzio di sviluppo industriale del Siracusano.

Le particelle n° 33-72-97-98-99-105-103-125-106-122-104-120-101-119-37-118-100-121-39-14 sono interessate dalla fascia di rispetto dai fiumi e canali torrentizi, ed in particolare dal Rio di Carlentini, disciplinata dall'art. 146 del D.lgs. n° 42 del 2004 (beni tutelati per legge), inoltre le particelle n° 71-109-44-102-105-99-97-33 sono interessate dalla fascia di rispetto stradale della S.P., disciplinati dall'art. 34 delle norme di attuazione che di seguito si trascrivono:

Art. 34 zone speciali "Aree di rispetto"

Le aree di rispetto, indicate in planimetria con velatura grigio chiaro, sono aree (appartenenti a qualsiasi zona o sottozona) nelle quali ai fini della produzione dei nastri stradali, della costa marina e di particolari valori naturalistici, paesaggistici, ambientali e archeologici l'edificazione non è consentita oppure è limitata e sottoposta a particolari controlli e condizioni.

Pertanto per esse valgono le seguenti norme:

1. - le aree di rispetto a protezione dei nastri stradali, in corrispondenza delle zone omogenee "D" ed "E" (e in ogni sottozona relativa), sono sottoposte al disposto del D.M. 1/4/1968 dei LL.PP. e sono quindi inedificabili, per profondità variabili a seconda delle caratteristiche stradali;
2. - parametri inedificabili sono anche le aree di rispetto a protezione dei canali torrentizi dei margini dei fiordi che caratterizzano il territorio augustano, per una profondità dai fondi valle o dalla battaglia dei fiordi pari alle indicazioni dei grafici di piano e comunque pari ad almeno 50 metri;
3. - le aree di rispetto a protezione della costa marina (della profondità pressoché uniforme di 200 m.) sono solo parzialmente edificabili. Infatti nella fascia prossima alla battaglia, della profondità costante di m. 70 per le zone "BR/2" e "C/4/" e di m. 100 per tutte le rimanenti, è consentita la realizzazione di attrezzature smontabili per la balneazione ed eventuali piccole



opere portuali per l'attracco dei natanti, ma è vietata la realizzazione di nuove opere edili a carattere fisso anche se precario (concessioni demaniali). Qualora la fascia costiera demaniale fosse in qualche punto più profonda di 100 m. sarà totalmente in edificabile;

– nella ulteriore fascia, distante in genere da 70 a 200 m. dalla battigia nelle zone "BR/2" e "C/4", e da 100 a 200 m. per tutte le rimanenti zone, l'edificazione è permessa con le norme relative a ciascuna zona o sottozona, ma con le seguenti limitazioni:

- a. l'edilizia residenziale sarà limitata ad altezze max di m. 4,00 e ad un solo piano; la densità fondiaria sarà pari alla densità territoriale prescritta per ciascuna zona;
- b. l'edilizia alberghiera e l'attrezzatura turistica d'uso pubblico, anche se privata, saranno limitate ad altezze max. di m. 8,00 ferme restando la densità fondiaria e gli altri parametri stabiliti per ciascuna sottozona;
- c. nell'edificazione dovrà aversi cura di ubicare i nuovi fabbricati in modo da alterare il meno possibile le caratteristiche ambientali naturali; saranno pertanto vietati i grandi sbancamenti, la realizzazione di muri di sostegno di altezza superiore a m. 2,00; la collocazione di nuova edilizia sulle emergenze naturali orografiche;

le aree di rispetto a protezione di appicchi e strapiombi naturali o di cocuzzoli collinari sono sottoposti a vincoli analoghi di cui al precedente comma 4; il volume edilizio non realizzabile nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità può essere trasferito nelle parti non vincolate dello stesso comprensorio sottoposto a piano particolareggiato o piano di lottizzazione, sempreché siano rispettati i limiti max. di densità territoriale e fondiaria specifici di ciascuna sottozona.

Inoltre le particelle n° 33-72-97-98-99-105-102-103-125-106-122-104-120-101-119-37-118-100-121-39- con l'adozione del Piano Paesistico della Provincia di Siracusa, pervenuto al Comune di Augusta in data 09/02/2012 con prot. n° 8289, D.A. n° 98 del 01/02/2012 di adozione, ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., ricadono in (AREA DI TUTELA – Livello 1 e 3).

Si rilascia in carta resa legale

Augusta, lì 01/03/2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Vincenzo ZANGHI')



IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
(Ing. Edgardo PEDALINO)



*** CERTIFICATO ***



COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA

SETTORE VI-SERVIZIO TERRITORIO

C.F. n° 81000590893 - P. IVA 00075820894
Tel. 0931/552111 - Fax 0931/552160
cod. ISTAT 012 - Cod. catastale f107

Prot. n. 4663

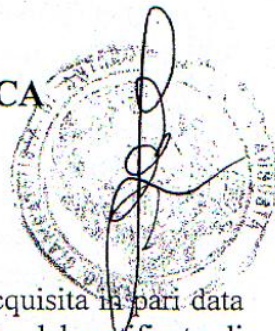


Allegato ^B
N. 9669 del Repertorio
N. 1205 della Raccolta

li 6 MAR 2012

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL DIRETTORE DEL VI SETTORE



VISTA l'istanza del Sig. Carcione Antonino datata 28/02/2012 ed acquisita in pari data al protocollo generale del Comune n. 4663, con la quale si richiede il rilascio del certificato di destinazione urbanistica del terreno sito in tenere di Melilli, riportato in catasto al foglio 1 particelle 229 -102- 434 - 435 - 438 - 439 - 440 - 447 - 445 - 448 - 41 (F.R.)- 34 - 449 - 450 - 451 - 452 - 94 - 14;

VISTA la legge 28/02/1985, n. 47;

VISTO il P.R.G. approvato con Decreto Dir. n. 1050/DRU del 22/09/2003;

VISTA la relazione tecnica datata 29/02/2012;

CERTIFICA

che il terreno sito in tenere di Melilli, riportato in catasto al foglio 1 particelle 229 -102 - 434 - 435 - 438 - 439 - 440 - 447 - 445 - 448 - 41 (F.R.) - 34 - 449 - 450 - 451 - 452 - 94 - 14 ricade in parte all'interno della perimetrazione delle aree vincolate ai sensi della legge 29/06/1939 n. 1497, in applicazione della legge 8/08/1985 n. 431 (fiumi - torrenti - valloni) e s.m.i. ed inoltre:

- nel vigente P.R.G. approvato con Decreto Dir. n. 1050/DRU del 22/09/2003, in zona "E" agricola disciplinata dall'art. 22 delle N.T.A.;

Si riporta nel seguito il testo delle disposizioni citate:

P.R.G. approvato con Decreto Dir. n. 1050/DRU del 22/09/2003

Art.22

-ZONA "E" -AGRICOLA-

La zona " E " comprende tutto il territorio del Comune ad esclusione delle zone precedentemente descritte.

Nel caso di edificazione per uso residenziale dovrà essere assicurata una quantità minima di mq 6 per abitante insediato, da riservare per attrezzature e servizi di cui al D.M. 2.4.68 Sono ammesse: costruzioni di carattere agricolo in relazione ai fabbisogni delle singole aziende come stalle, fienili, silos, ricoveri etc.

La edificazione per uso residenziale è consentita a condizione che il volume complessivo fuori terra dei fabbricati non superi la misura di 3/100 di mc per ogni mq di area del lotto (la densità fondiaria di 0,03 mc/mq) con le seguenti prescrizioni:

22.1 - Le costruzioni dovranno essere di tipo isolato.

22.2 - L'altezza di ogni edificio non può superare i mt 7,50.

22.3 - Gli edifici non possono comprendere più di due piani.

22.4 - E' obbligatorio l'arretramento di almeno 20 mt dal filo stradale.

22.5 - E' obbligatorio il distacco di almeno 20 mt dai confini del lotto.

22.6 - Nell'ambito delle aree agricole è consentito il recupero degli insediamenti rurali antecedenti al 1967, da destinare ad attività agrituristica ed escursionistica, per una maggiore riqualificazione economica dell'ambiente agricolo.

22.7 - Nell'ambito delle aree agricole collinari, poste ad ovest e a sud degli abitati di Melilli e Villasmundo e in quelle confinanti con i territori dei Comuni di Sortino e Carlentini, sono ammesse attività ecocompatibili connesse al turismo rurale con il ripristino delle infrastrutture esistenti (mulattiere, strade interpoderali, sentieri ecc.).

Dette attività sono da valorizzare con piani di intervento che prevedano la tutela e la integrazione della flora e della fauna autoctona, il consorzio dei vari proprietari e la possibilità di interventi funzionali compatibili con il contesto territoriale da sottoporre preventivamente all'approvazione dell'Amm.ne Comunale.

22.8 - Soppresso.

22.9 - Le aree boscate indicate nelle Tavole in scala 1/25.000 e 1/10.000 come "bosco a macchia mediterranea" vanno considerate come aree boschive ai sensi delle L.R. n° 16/96 e n° 13/99 e come aree coperte da vegetazione con prevalenza di essenze tipiche della macchia mediterranea, dove la copertura vegetale non è in linea con i parametri indicati nella suddetta norma ma la dinamica vegetazionale lascia intendere la futura espansione boschiva.

Tali formazioni vegetali andranno tutelate ed integrate con interventi mirati di rimboschimento e rinaturazione dei siti.

Analoga forma di tutela andrà operata nei confronti delle aree indicate nelle Tavole di P.R.G. a scala 1/25.000 e 1/10.000 ai sensi della Legge Galasso - L. n° 431/85, e per la vegetazione igrofila e tutte le specie viventi in prossimità dei corsi d'acqua.

22.10 - Nei siti degradati dalle opere estrattive e da discarica l'Amministrazione Comunale provvederà ad elaborare interventi mirati alla rinaturazione e al ripristino ambientale mediante metodi di ingegneria naturalistica.



Il Direttore del VI Settore
(geom. Salvatore Salafia)



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

Allegato *
N. 9649 del Repertorio
N. 1905 della Raccolta

Area IV - Territorio e Ambiente

SERVIZIO 4° - Ufficio Autorizzazioni

CITTÀ DI CARLENTINI
Eseguito pagamento per diritti
segreteria
Esatte € 51,00
Il Responsabile



CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL CAPO AREA

Vista l'istanza protocollo n. 6003 dell'11.04.2012, presentata dal **Sig. Carcione Antonino**, nato a Tortorici (ME) il 02.05.1969, residente in Carlentini, Via Pancali n. 8, diretta ad ottenere il certificato previsto dall'art.30 del D.P.R. 06.06.2001, n.380 (ex art.18 Legge 28.02.1985, n.47), relativamente alle aree censite nel N.C.T., di seguito riportate come da richiesta:

- p.lla n. 25, foglio n. 75;
- p.lle nn. 36, 48, 45, 50, foglio n. 65;
- p.lle nn. 74, 275, 406, 11, 405, 67, 70, 71, 73, 75, 76, 80, 6, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 202, 203, 68, 404, 69, 398, foglio n. 68;
- p.lle nn. 11, 40, 41, 42, 60, 6, 66, 51, 64, 62, 15, 13, 30, 31, 28, 10, 23, 22, 50, 19, 48, 21, 45, 46, 20, 9, 44, 7, 27, foglio n. 69;
- p.lle nn. 107, 1012, 87, 88, 242, 241, 1546, 1547, 89, 99, 100, 101, 102, 104, 244, 248, 1024, 1032, 1035, 1225, 1227, 105, 135, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1224, 1015, 114, 1509, 1510, 1511, 1417, 1226, 1224, 1064, 1065, foglio n. 36;
- p.lle nn. 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 728, 729, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 741, 742, 745, 746, 747, 748, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 776, 341, 347, 349, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 386, 387, 388, 389, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 451, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 50, 78, 54, 102, 79, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 687, 688, 689, 692, 693, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 333, 334, 336, 337, 570, 571, 572, 573, 574, 576, 577, 578, 580, 581, 582, 584, 585, 586, 589, 590, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 920, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 653, 654, 657, 340, 565, 566, 567, 568, 569, 486, 487, 488, 489, 490,



491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 537, 538, 542, 543, 544, 546, 547, 549, 550, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 460, 461, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 472, 473, 475, 476, 478, 481, 482, 484, 485, 77, 87, 220, 55, 80, foglio n. 13;

- p.lle nn. 625, 636, 637, foglio n. 9;
- p.lle nn. 139, 142, 145, 152, 162, 165, 175, 177, 183, 189, foglio n. 10;
- p.lle nn. 1, 65, 222, foglio n. 41;
- p.lle nn. 276, 678, 863, foglio n. 27;
- p.lle nn. 118, 117, 298, foglio n. 28;
- p.lle nn. 22, 44, 87, 43, 66, 188, 189, 64, 90, 249, 248, 196, 12, 24, 70, 127, 71, 23, 25, 26, 27, 162, 131, 236, foglio 35;
- p.lle nn. 58, 116, 31, 32, 36, foglio n. 38;
- p.lle nn. 48, 24, 49, 45, 10, 54, 59, 8, 9, 46, foglio n. 40;

Visto il P.R.G. vigente approvato con D.Dir. n.440/D.R.U. del 12.04.2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.27 del 01.06.2006;

Viste le disposizioni legislative statali o regionali a tutela d'interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, igienici, idrogeologici, boschivi, delle coste marine, lacuali, fluviali nonché quelli imposti a tutela della difesa militare e della sicurezza interna, della rete ferroviaria e della rete stradale nazionale;

Vista la proposta di provvedimento formulata dal tecnico incaricato in data 04.05.2012;

CERTIFICA

1. che le superfici contraddistinte da tutte le **particelle dei relativi dei fogli sopra indicati** ricadono all'interno della zona omogenea contrassegnata con il simbolo "E Verde Agricolo" assoggettata alle seguenti norme:

Definizione

Sono tutte le parti del territorio comunale non classificate diversamente.

Strumento di attuazione

Concessione edilizia per attrezzature ed impianti produttivi e per fabbricati rurali a servizio della conduzione del fondo nonché per abitazioni.

Interventi consentiti

- 1 - Edilizia residenziale non aggregata per uso abitativo di volumetria fino a mc. 900, quanto la dimensione dell'Azienda lo richieda, ad insindacabile giudizio dell'A. C.
- 2 - Fabbricati rurali di servizio utili alla conduzione del fondo.
- 3 - Fabbricati per allevamenti zootecnici ed avicoli.
- 4 - Impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici ed allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali.

Prescrizioni

- Per gli interventi di cui al punto 1: densità fondiaria massima 0,03 mc/mq; altezza massima m. 7,50 (2 piani f.t.)
- Per gli interventi di cui ai punti 2-3: densità fondiaria massima 0,10 mc/mq; altezza massima m. 7,00.
- Per gli interventi di cui al punto 4, la edificazione avverrà in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 22 della L.R. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni, con la precisazione che le risorse naturali locali sono principalmente costituite da pietra locale.



- La residenza dovrà costituire corpo a se stante e risultare separata da tutte le altre attrezzature da una distanza di almeno m.15,00.

- Per l'edilizia già esistente è consentito l'ampliamento, anche se eccedente l'indice di zona, nella misura massima del 10% per adeguarla alle esigenze igienico-sanitarie.

- E' recepito il disposto dell'art. 23 della L.R. 71/78 per agriturismo.

- E' consentito l'impianto di attrezzature tecnologiche (depuratori, cabine elettriche, serbatoi e simili).

- Gli interventi da effettuare nelle "masserie" e nei "casali" sono soggetti al parere preventivo della Soprintendenza BB.CC.AA.

- I dislivelli scaturenti dai movimenti di terra necessari per la sistemazione delle aree non possono superare m. 1,50 in più od in meno rispetto al livello naturale del terreno; gli eventuali muri di sostegno o di contenimento debbono essere rivestiti con materiale naturale oppure mascherati con vegetazione e le eventuali scarpate devono essere piantumate.

Le aree da destinare a viabilità interna ed a piazzali devono essere contornate da alberi ad alto fusto; quelle da destinare a parcheggio, oltre che contornate, devono essere dotate di alberi ad alto fusto anche al loro interno in dipendenza delle aree di sosta e delle corsie di servizio.

Le tipologie architettoniche degli edifici devono essere compatibili con le linee architettoniche proprie degli insediamenti del territorio rurale comunale e le facciate devono essere intonacate con intonaci colorati di tipo tradizionale e/o rivestite in pietra naturale locale.

Le coperture devono essere a falde inclinate (pendenza massima 25%) e ricoperte con coppi di colore tradizionale e la linea di gronda dovrà seguire il contorno perimetrale dell'edificio. Eventuali terrazzini a piano copertura non possono superare il 10% della copertura stessa e devono essere realizzati arretrati rispetto alla linea di gronda. La richiesta di nuove costruzioni di attrezzature dovrà essere corredata da una relazione che dimostri delle superfici colturali ed asservite (in affitto e/o proprietà, ma comunque nel territorio comunale) dell'Azienda ed ai suoi programmi di attività e/o di produzione agricola.

Per i nuovi impianti zootecnici, la superficie colturale deve assicurare almeno il 50% della base alimentare necessaria all'allevamento.

Nell'ambito degli impianti zootecnici, rientrano anche gli impianti di acqua coltura.

I progetti insistenti su aree superiori a 10 ettari devono essere corredata di una relazione agronomica, se attinenti allo sviluppo di attività agricole o zootecniche, e di una relazione ambientale se attinenti ad altre attività.

2. che le superfici contraddistinte dalle seguenti particelle:

- **p.lla n. 25 del foglio n. 75;**
- **p.lle nn. 36 e porzione della n. 48, del foglio n.65;**
- **p.lle nn. 67, 76, 203, 398 e porzione della n. 80, del foglio 68;**
- **p.lle nn. 11, 40, 41, 42, 60, 6, 66, 51, 64, 62, 15, 13, 22, 9 e porzione delle nn. 30, 31, 20, 7, 27, del foglio n. 69;**
- **p.lle nn. 1012, 99, 100, 101, 248, 1024, 1032, 1035, 135, 93, 94, 95, 96, 97, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1015, 114, 1510, 1064, 1065 e porzione delle nn. 107, 87, 241, 1547, 89, 92, 102, 105 del foglio n. 36;**
- **tutte le p.lle del foglio n. 35 come su descritte in premessa di richiesta;**
- **p.lle nn. 58, 116, 32 e porzione delle nn. 31 e 36 del foglio n. 38;**
- **porzione delle p.lle nn. 48, 24, 45, 10, 54, 46 del foglio n. 40;**
- **p.lle nn. 1, 65, 222, del foglio n. 41;**
- **p.lle nn. 276, 678, 863, del foglio n. 27;**
- **p.lle nn. 118, 117, 298, del foglio n. 28,**



non sono gravate da nessun tipo di vincolo discendente da disposizioni legislative statali o regionali a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, igienici, idrogeologici, boschivi, cimiteriali, delle coste marine, lacuali, fluviali nonché quelli imposti a tutela della difesa militare, della sicurezza interna, della rete ferroviaria, della rete stradale nazionale;

3. che le superfici contraddistinte dalle seguenti particelle:

- p.lle nn. 9, 8, 59, 49 e porzione delle nn. 48, 24, 45, 10, 54, 46, del foglio n. 40;
- p.lle nn. 44, 46, 45, 48, 19, 50, 28, 10 e porzione delle nn. 30, 31, 23, 21, 20, 7, 27, del foglio n. 69;
- p.lle nn. 203, 202, 11 e porzione delle nn. 406 e 80, del foglio n. 68;
- p.lle nn. 1224, 1226, 1417, 1511, 1509, 1227, 1225, 244, 104, 1546, 242, 88 e porzione delle p.lle nn. 107, 87, 241, 1547, 89, 92, 102, 105, del foglio n. 36;
- porzione delle p.lle nn. 31 e 36, del foglio n. 38;

ricadono all'interno della **zona gravata da vincolo di tutela ambientale** ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.Lgs. 22.01.2004 n.42, compresa nella fascia di mt.150 dalla sponda del fiume;

4. che le superfici contraddistinte dalle seguenti particelle:

- tutte le p.lle del foglio n. 13 come su descritte in premessa di richiesta;
- p.lle nn. 625, 636, 637, del foglio n. 9;
- p.lle nn. 139, 142, 145, 152, 162, 165, 175, 177, 183, 189, del foglio n. 10;

5. ricadono all'interno della **zona gravata da vincolo di tutela ambientale** denominata "Borgo San Leonardo", ai sensi dell'art.150 del D.Lgs. 22.01.2004 n.42, giusta Ordinanza n.2951 del 13.09.2002 e successivo Decreto Assessoriale dei Beni Culturali ed Ambientali del 30.08.2005;

6. che le superfici contraddistinte dalle seguenti particelle:

- p.lle nn. 69, 6 e porzione dell nn. 11, 71, 73, 75, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 202, 68, del foglio n. 68;
- p.lle n. 50 e porzione delle nn. 23, 48, 21, 45, del foglio n. 69,

sono gravate da vincolo di inedificabilità in quanto ricade all'interno della fascia di rispetto di **ml.200 dal limite boschivo**, in applicazione dell'art.15 lett. e) L.R. n.78/76;

7. che la superficie contraddistinta dalle **particelle nn. 404, 406, 405 e porzione della n. 68 del foglio n. 68, è gravata** da vincolo di inedificabilità in quanto ricade all'interno dell'area boschiva di P.R.G.;

8. che la superficie contraddistinta da porzioni delle **particelle nn. 74, 275, 70, 71, 73, del foglio n. 68, è gravata** da vincolo di inedificabilità in quanto ricade all'interno della fascia di rispetto di **ml.200,00 dal perimetro dell'impianto cimiteriale di Carlentini**, in applicazione dell'art.338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al R.D. 24.07.1934, n.1265.

Il presente certificato conserva validità per un anno dalla data del suo rilascio, salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Carlentini li, 07.05.2012

L.C



Il CAPO AREA
(Geom. E.A. Vittorino)